

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente disciplinare ha la finalità di indicare le modalità per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale del Comune di Alghero per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi. A tal fine il Comune di Alghero istituisce un apposito Albo.

Art. 2 Suddivisione dell'Albo

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D- CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro;
- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
- Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Alghero.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco; In ipotesi di affidamento di incarico in capo ad uno studio Associato Professionale il Comune è tenuto a remunerare il compenso di un solo professionista. Al fine della iscrizione all'Albo il professionista deve:

- a) indicare massimo due materie di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale;
- b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- c) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni.

La domanda di iscrizione all'Albo istituito dal Comune di Alghero dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate dall'Ente, anche successivamente alla pubblicazione, il professionista potrà chiedere

l'iscrizione all'Albo, secondo lo schema di istanza allegato al presente atto. L'Inosservanza dei predetti requisiti sarà causa di risoluzione.

L'iscrizione all'Albo ha validità annuale e si rinnova con semplice comunicazione del permanere dei requisiti, indipendentemente dalla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

ART. 4 Sospensione dall'Elenco dei Professionisti

In caso di inadempimento contrattuale da parte del Professionista incaricato, l'Ente procederà a disporre la sospensione dal proprio Albo, dandone formale comunicazione allo stesso.

ART 5 Cancellazione dall'Elenco dei Professionisti

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

ART. 6 Norme Generali

Il Legale si impegna a tenere aggiornato il Comune, in persona del Dirigente competente o del Funzionario delegato circa l'attività defensionale espletata e dello stato del contenzioso.

Il Legale è tenuto, nell'espletamento dell'incarico, al Segreto d'Ufficio in relazione ai fatti e alle circostanze di cui apprenda notizie nell'esercizio dell'attività professionale espletata in nome e per conto del Comune. La Violazione dei propri doveri da parte del legale è oggetto di revoca dell'incarico oltre che di responsabilità civile, penale e contabile determinando, peraltro, nelle ipotesi ammesse, apposita segnalazione al Consiglio dell'Ordine.

Art. 7 Obblighi del professionista

Il professionista incaricato ha l'obbligo di:

- 1) di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- 2) di partecipare a tutte le udienze ed in caso di impossibilità oggettiva a presenziare dovrà darne comunicazione al Dirigente competente;
- 3) di comunicare tempestivamente il sopravvenire di situazioni di incompatibilità o inopportunità a proseguire l'incarico e darne comunicazione al Dirigente competente;
- 4) di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- 5) di fornire, in caso di incarico, tempestivamente un preventivo delle spese che l'Ente dovrà sostenere, da aggiornare periodicamente nel caso di protrarsi del contenzioso;
- 6) di rendere obbligatoriamente per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato;
- 7) di rendere obbligatoriamente per iscritto il proprio parere in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale ;
- 8) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Sono motivo di revoca dell'incarico legale anche la manifesta negligenza nello svolgimento dell'incarico e/o la commissione di eventuali errori e/o omissioni e/o ritardi che compromettano la posizione di questo Comune, nonché i comportamenti in contrasto con quanto al presente Disciplinare e alle norme che regolano l'attività forense.

Art. 8 Contenuto dell'atto di conferimento dell'incarico

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto: a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo e, comunque, previo preventivo reso dal professionista nel conferimento dell'incarico, fatti salvi casi adeguatamente motivati ed attinenti a puro titolo esemplificativo la particolare conoscenza della materia o del contenzioso, l'Ente si atterrà ad un generale principio di rotazione.

art. 9 Corrispettivi degli incarichi legali

Il corrispettivo al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 indicato nella misura tariffaria minima:

- 1) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 50%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
- 2) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

La definizione transattiva della vertenza comporterà il pagamento di quanto riconosciuto in relazione all'effettivo stato del procedimento.

ART. 10 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del settore Coordinamento e Indirizzo, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.